

## **Statuto dell'Organizzazione di Volontariato**

### **"VIVI GLI ANIMALI"**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Organizzazione Di Volontariato denominata "Vivi gli Animali ODV" siglabile "VGA ODV", con sede legale nel Comune di COLLEGNO (TO) in Via Petrarca 65. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art. 10, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
2. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

#### **Art. 2**

##### **Scopi e finalità**

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:

- battersi per il benessere degli animali e, comunque, per il miglioramento delle loro condizioni di vita, la loro protezione e l'affermazione dei loro diritti, contro ogni abbandono, maltrattamento, sofferenza;
- promuovere e diffondere i principi della non violenza nei confronti degli animali, anche tramite la promozione dell'alimentazione e della cultura vegetariana, cioè un'alimentazione ed un modo di vivere che non prevedano alcun tipo di violenza o sfruttamento di esseri senzienti;
- contribuire a produrre positivi cambiamenti culturali nella direzione dello sviluppo della solidarietà e del rispetto antispecista in una società nella quale, come gli animali umani, anche quelli non umani abbiano il diritto di nascere e vivere senza diventare oggetto di sfruttamento e di violenza, anche a livello di pratiche di vivisezione e sperimentazione;
- recuperare, accogliere ed ospitare, quando possibile, animali di qualunque specie in strutture proprie o di terzi, pubblici e/o privati, salvandoli dalla sofferenza dei maltrattamenti, dall'abbandono, dalla morte cercando di rispettare il più possibile le esigenze etologiche proprie di ogni singolo individuo;
- dimostrare, con azioni e pratiche di solidarietà, cura, attenzione e rispetto, rivolte agli animali di cui riuscirà ad occuparsi direttamente e concretamente attraverso un "Rifugio" che potrà quindi porsi anche come "didattico", dedicato in particolare agli animali tristemente definiti "da reddito", che un altro modo di rapportarsi agli animali, basato su rispetto, conoscenza e consapevolezza, sia non solo possibile e praticabile, ma possa diventare un preciso e raggiungibile obiettivo della nostra società, resa anche per questo più civile e giusta;
- produrre, anche con iniziative di sensibilizzazione dedicate e dirette agli umani, un maggiore livello di corretta informazione e considerazione nei confronti degli animali, dei loro diritti e delle loro esigenze etologiche;
- organizzare e gestire uno "spazio" dove accogliere insegnanti, scolaresche ed altre persone interessate, per promuovere ed ospitare incontri, lezioni, proiezioni, presentazioni di libri,

dibattiti in materia di animalismo e, più in generale, sulla convivenza pacifica tra specie diverse, sulla solidarietà e sull'accoglienza;

- progettare, realizzare e gestire, anche in collaborazione con enti pubblici, fondazioni o altre associazioni, uno spazio da destinare a "cimitero degli animali", allo scopo di rendere dignitosa la fase successiva alla morte e consentire ai loro compagni di vita umani una modalità più rispettata di rapporto con il dolore della perdita ed un ricordo più sereno;
- gestire rifugi per animali comunque vittime di abbandono e/o maltrattamento;
- realizzare e gestire forme di ospitalità di animali per andare incontro alle richieste e/o necessità del cittadino, titolare del suo possesso, che dovesse trovarsi in una momentanea situazione di disagio, fragilità economica e bisogno di aiuto per la cura dell'animale.

Le attività dell'ODV e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari dignità tra animali umani e non umani con il fine grande di promuovere una convivenza pacifica e tollerante tra gli umani e verso ogni forma di vita, nonché una libera e corretta informazione per contrastare le attività di sfruttamento degli animali ed il loro allevamento intensivo a fini alimentari e di produzione di pellicce o altro abbigliamento e calzature, così come per la sperimentazione e produzione di farmaci, cosmetici o qualsiasi altro articolo commerciale.

L'ODV potrà gestire direttamente le azioni ed i servizi rivolti al raggiungimento delle proprie finalità oppure contribuire all'attività di altre realtà organizzate in fondazioni e/o associazioni in coerenza con i propri obiettivi ed ha la facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

### **Art. 3**

#### **Attività**

1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e seguenti di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale contraddistinte dalle lettere:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, nr. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 nr. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:

- attività didattica, divulgativa, editoriale di testi scritti, di produzione di video-filmati o documentari, di organizzazione ed ospitalità di occasioni di dibattito, di approfondimento e confronto culturale;
- produrre e diffondere informazioni corrette con ogni mezzo;

- svolgere corsi di formazione e di educazione/sensibilizzazione sia sul territorio che attraverso la rete internet, attivando e gestendo siti e portali web;
- istituire e coordinare eventuali proprie sedi periferiche;
- organizzare iniziative di informazione/formazione contro i circhi con gli animali, gli allevamenti intensivi di animali, gli allevamenti dedicati alla riproduzione e vendita di cani ed altri animali di razza, gli allevamenti per la produzione di pellicce, tutti i maltrattamenti e gli abusi in genere nei confronti degli animali.

Tutto questo, per realizzare gli scopi per cui viene costituita e, complessivamente, promuovere sempre più diffusamente lo sviluppo di una cultura animalista costruttiva e propositiva.

A tale scopo, l'ODV potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, nonché aderire ad organismi, movimenti, fondazioni o associazioni con i quali ritenga utile o necessario avere rapporti.

- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art. 18 D.Lgs 117/2017 e seguenti.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

- 1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.
- 2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b) Contributi pubblici e privati e di sostenitori;
  - c) Donazioni e lasciti testamentari;
  - d) Rendite patrimoniali;
  - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'Art. 7 D.Lgs 117/2017 e seguenti);
  - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e seguenti;
  - g) Contributi dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - h) Entrate da attività commerciali e produttive marginali.
- 3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) ai sensi degli Artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e seguenti e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri component degli organi sociali, anche nel caso di recess o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 5**

### **Soci**

- 1) Ai sensi dell'Art. 32 D.Lgs 117/2017, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV oltre i soci fondatori, tutte le persone fisiche (di numero non inferiore a sette) che, condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione, chiedendo ufficialmente di aderirvi e che siano accettati formalmente.
- 2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, se confermata annualmente con il pagamento della quota entro i termini stabiliti, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

## **Art. 6**

### **Criteri di ammissione ed esclusione**

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Sono cause di impedimento all'accettazione della domanda d'iscrizione:

- essere l'interessato richiedente cacciatore, pescatore o avere, questa, precedenti di maltrattamenti o di abbandono di animali in qualsiasi forma/modalità;
  - avere avuto esperienze in altre associazioni animaliste da cui sia stato allontanato; che si sia dimostrato negativo per comportamenti gratuitamente conflittuali, per aver contribuito ad instaurare divisioni, tensioni tra soci e/o volontari; avere avuto comunque comportamenti tali da aver determinato ostacolo e difficoltà alla costruttiva attività delle realtà associative di provenienza o avere in ogni caso precedenti relativi alla scarsa capacità di dialogo, tolleranza, educazione civica e mancanza di rispetto delle regole e del confronto civile.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
  - 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  - 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
  - 5) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV, mancanza di correttezza e rispetto nei confronti dei fondatori, degli altri soci o dei simpatizzanti e di rispetto ed osservanza nei confronti delle decisioni degli organi statutari. A questo proposito si sottolinea l'assoluta obbligatorietà dell'ottemperanza di tutti i comportamenti del socio alle decisioni assunte dagli organi statutari;
  - c. per morosità, causata dal mancato pagamento della quota annuale relativa al rinnovo, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
  - d. per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e Doveri dei soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività, in modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto, in sede di assemblea, in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV e dei cittadini;
- al pagamento della quota associativa nei termini stabiliti. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e non può essere in alcun modo restituita.

#### **Art. 8**

##### **Organi dell'ODV**

Sono organi dell'ODV:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di controllo, qualora si ritenga di crearlo

## Art. 9

### Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno 2 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato assente.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## Art. 10

### Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati

Intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - i. delibera sull'esclusione dei soci;
  - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  - m. delibera sui ricorsi in caso di rigetto di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - n. delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
  - o. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dallo Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del consiglio direttivo.

## **Art. 11**

### **Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art. 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

## **Art. 12**

### Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso, l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione a una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo; cura e redige il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- 5) Il Segretario svolge ed assolve le seguenti funzioni: redige, previo accordo con il Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, il verbale delle predette riunioni, l'ordine del giorno e gli avvisi di convocazione da recapitare ai soci per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie; cura l'aggiornamento periodico del libro/registro dei soci; cura la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell'ODV.
- 6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.  
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'Art. 3 comma 4) del presente Statuto;
  - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
  - h. approva l'ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un componente eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Non è necessaria la convocazione nel caso dovesse essere stabilita una cadenza fissa delle riunioni per l'aggiornamento delle attività ordinarie, salvo l'indicazione di un ordine del giorno specifico in caso di particolari evenienze.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto alla riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14), avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### Art. 13

#### Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni, salvo dimissioni o altro impedimento, ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV.
- 3) In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

### Art. 14

#### Il Presidente Onorario

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

- 2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.
- 3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni, ma non quelli di prerogativa esclusiva del Presidente.

## **Art. 15**

### **Comitati tecnici**

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

## **Art. 16**

### **Libri sociali**

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. è altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari

## **Art. 17**

### **Scioglimento**

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'Art. 45, comma 1) del D.Lgs nr. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 nr. 82, decorsi i quali, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2) avrà efficacia dalla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **Art. 18**

### **Norme finali**

Esente da imposta di bollo e d'imposta a valo dell'Art. 82 D.Lgs 117/2017 e Art. 26 D.Lgs 105/2018

ASSOCIAZIONE  
**VIVI GLI ANIMALI** ONLUS  
VIA POSSASSO, COLLEGNO (TO)  
C.F. 95608830014



Angela Gabriella LAROSA (\*)  
firma su delega del Direttore Provinciale  
Enrico MASTROGIACOMO

